



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

Prot. n. 770 C/12

– Siniscola, 11.02. 2017

Ai docenti in servizio in questo Istituto
Agli alunni iscritti in questo Istituto
Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
Al DSGA d'Istituto
Al personale ATA: C. S., A.A., A.T
Alle RSU d'Istituto
All'RSPP d'Istituto
All'RLS d'istituto
Agli Atti della scuola e sito WEB

Disposizioni normative e dirigenziali relative alla vigilanza sugli alunni e sicurezza a scuola.

Allegato al Regolamento d'Istituto.

Le disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, devono essere considerate come misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a carenze o negligenze sulla organizzazione e realizzazione della vigilanza. Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano dell'offerta formativa, si impartiscono ai docenti, agli alunni e al personale ATA le seguenti direttive basate sulla normativa di riferimento e le procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza. Le seguenti direttive e le relative procedure attuative sono fondamentali supporto attuativo del Regolamento d'Istituto e dei relativi Allegati.

Esse saranno pubblicate all'Albo del sito web della scuola, inviato alle mail del personale docente, del personale ATA, degli alunni e dei genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale. È possibile, su richiesta avanzata alla Segreteria didattica dell'Istituto, ricevere una copia da parte di tutte le famiglie degli alunni, dei docenti e dei destinatari in indirizzo della presente, al solo prezzo della riproduzione. In un clima di collaborazione, informazione e condivisione, i docenti, i docenti coordinatori di classe, i rappresentanti di classe e di Istituto avranno cura di divulgare e commentare con gli alunni il contenuto della presente direttiva, proporre modifiche o integrazioni, con l'obiettivo primo di incrementare le condizioni di sicurezza in cui si deve svolgere l'attività didattica-formativa. Per i collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto già a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Premessa e riferimenti normativi

- 1 L'obbligo di vigilanza sugli allievi
- 2 I fattori che condizionano l'intensità dell'obbligo di sorveglianza



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

- 3 Le forme di responsabilità derivano dagli obblighi di vigilanza
- 4 In cosa consistono la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale
- 5 Il dovere di vigilanza e sorveglianza riguarda per il personale ATA
- 6 Le responsabilità del dirigente scolastico
- 7 L'obbligo di vigilanza è topograficamente e cronologicamente limitato all'attività scolastica
- 8 La configurazione dell'obbligo di sorveglianza nei momenti dell'ingresso e dell'uscita da scuola
- 9 Quale valore giuridico hanno le dichiarazioni dei genitori "liberatorie" della responsabilità di custodia da parte dell'Istituzione Scolastica
- 10 Quali sono le responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola
- 11 Chi risponde in giudizio della responsabilità derivante dagli obblighi di vigilanza
- 12 In che cosa consiste la prova di non aver potuto impedire il fatto

Misure organizzative adottate che concernono la vigilanza sugli alunni

- 1 Norme di carattere generale
- 2 Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica
- 3 Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
- 4 Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti
- 5 Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione
- 6 Vigilanza durante il cambio dell'ora
- 7 Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni
- 8 Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"
- 9 Procedura da attivare in caso di malore/infortunio
- 10 Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa
- 11 Vigilanza nelle palestre, laboratori e aule speciali
- 12 Vigilanza nelle palestre
- 13 Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
- 14 Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori
- 15 Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici
- 16 Visitatori e vigilanza
- 17 Stages linguistici all'estero
- Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale
- 20 Norme per i genitori



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

- 21 Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza
- 22 Le sequenze delle azioni 23 Norme di riferimento

Premessa e riferimenti normativi

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico;

Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

1. In cosa consiste l'obbligo di vigilanza sugli allievi

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto).

L'attività di vigilanza è diretta quindi ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti con la propria condotta a se stessi ..(Cass. 1995 n. 8390). Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età, per coerenza, dal punto di vista sistematico, con quanto avviene per quello parallelamente gravante sui genitori. Si presume infatti che un soggetto "capace" sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30.5.2001, n. 7387).

Altra cosa però sono gli specifici doveri di vigilanza identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela degli alunni, di terzi e dei beni dell'Amministrazione, che creano obblighi giuridici a prescindere dall'età degli alunni.

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. I, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

2. I fattori che condizionano l'intensità dell'obbligo di sorveglianza

Il dovere di vigilanza non ha carattere assoluto perché va esercitato in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi (Cass. 23 giugno 1993 n. 6937), così che se il bambino è molto piccolo si applicano all'operatore le regole sulla responsabilità dei sorveglianti, (art. 2047 del C.C.) e quindi sarebbe necessaria una costanza della presenza fisica dell'adulto, mentre con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, l'espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le misure organizzative dirette a mantenere la disciplina.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

Con l'avvicinarsi dell'alunno alla maggiore età si potrebbe quindi ridurre l'intensità dell'obbligo di vigilanza, ma è sbagliato ritenere che possa essere in toto evitato l'obbligo di vigilanza. È necessario che, anche con riferimento a ragazzi "grandi", ma non maggiorenni, l'istituzione scolastica "organizzi" la vigilanza, secondo modalità ed intensità proporzionate all'età degli alunni e al ragionevole dubbio che dinamiche interne a gruppi classe o interclassi prospettino situazioni di potenziale pericolo per alunni e strutture (bullismo, uso di sostanze illegali, vandalismi..).

Ove le necessarie misure organizzative (Cass. 3 febbraio 1999 n. 916) per mantenere situazioni di serena vivibilità e disciplina tra gli allievi siano disattese dal personale individuato, non si può invocare l'imprevedibilità del fatto che esonera dalla responsabilità.

Così, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) è tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale individuato come incaricato della vigilanza. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile dell'eventuale danno che venga causato agli alunni ed incorre nel dovuto procedimento disciplinare.

Infine il grado di sorveglianza va correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, legata sia alla ripetitività, e perciò alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, che al particolare ambiente in cui si opera. Rientrano in questa casistica le assemblee studentesche o le riunioni interclassi in grandi spazi, (palestre, piazzali o aula magna).

3. Le forme di responsabilità che derivano dagli obblighi di vigilanza

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando sussiste per atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto per danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta. La responsabilità comunque non è illimitata, fondandosi sull'esistenza di un'obbligazione specifica e sul suo inadempimento da parte del personale scolastico.

In base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Presupposto della responsabilità è l'accertamento che il danno è l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza, vuoi nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, vuoi che autore del fatto sia un soggetto capace, nei limiti precedentemente precisati.

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
- la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- la responsabilità dirigenziale;
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi;
- la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

4. La responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

La responsabilità civile si specifica in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; la prima ha origine dalla violazione di un contratto tra le parti per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, la seconda da un fatto illecito, doloso o colposo, quindi da un elemento soggettivo, oppure per danni provocati da attività pericolose, cose e/o animali in custodia, ecc., quindi da una responsabilità oggettiva in forza del nesso causale tra il fatto e il danno, o, infine, perché un soggetto è tenuto a risarcire il danno causato da altri, ad esempio i genitori e i precettori nel caso dei minorenni. La responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica è di tipo contrattuale perché si materializza con l'iscrizione all'Istituto. Quindi tra le obbligazioni assunte dall'istituto all'atto dell'iscrizione, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, ad esempio assumendo provvedimenti funzionali alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica così da impedire non soltanto che il minore compia atti dannosi a terzi, ma anche che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo, all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ma anche riguardo agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia.

Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale. Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331). Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. ponendosi a carico del danneggiato l'onere della prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta tenuta ed evento lesivo, della colpa del dipendente, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ..).

5. Il dovere di vigilare e sorvegliare riguarda il personale docente e il personale ATA

L'obbligo di vigilanza riguarda in via preminente il personale docente, ma anche il personale A.T.A. (collaboratori e assistenti tecnici) che supporta i docenti nella sorveglianza degli alunni. In particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratori scolastico: "È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo qualora abbia precedentemente ricevuto l'affidamento di specifici compiti di sorveglianza, prescindendo dall'individuazione delle mansioni legittimamente inerenti al profilo professionale. Infatti, il CCNL comparto scuola prevede: "Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica."

Un aspetto particolare può essere quello dell'accompagnamento delle classi in palestra, materia che, data l'estrema varietà di situazioni che presentano le diverse scuole, (struttura degli edifici, dislocazione delle palestre, ecc) è rimessa ai regolamenti interni di competenza del Consiglio di circolo o istituto, che deve espressamente prevedere le modalità di accompagnamento e vigilanza degli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

6. Le responsabilità del dirigente scolastico

Dal momento che non è più profilabile un potere d'ordine degli organi dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica, la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, deve essere operata esclusivamente dall'Istituzione Scolastica. Da qui la necessità di adottare soluzioni organizzative differenziate, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto. La norma demanda ai regolamenti di Istituto la determinazione delle "modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima", mentre al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del "neminem laedere" non offendere/portar danno a nessuno. Tale principio è posto a fondamento della **responsabilità extracontrattuale**: per cui chiunque violasse tale indicazione è obbligato al risarcimento del danno arrecato o conseguito da evento.

Si tratta di un obbligo di mezzi in quanto il dirigente scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola attraverso l'eliminazione o l'attenuazione delle fonti di rischio, adottando al riguardo tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.

In conclusione, la responsabilità del Dirigente Scolastico (ex art. 2043 c.c.), risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso/deflusso degli studenti in ingresso/uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle assemblee, nelle mense e così via, considerando in particolare in quali condizioni e luoghi, in rapporto all'età e alla maturità degli alunni, gli stessi possano essere lasciati fuori dal controllo di adulti, ovvero quando non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno agli alunni oltre che al personale che opera nella Scuola o ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici (ex art. 2051 c.c.).

Non può essere considerata cautela sufficiente ad escludere la responsabilità dirigenziale il divieto impartito agli insegnanti di permettere l'utilizzazione delle attrezzature agli allievi, se tale divieto non è accompagnato dai provvedimenti necessari per sottrarne l'accesso ed impedirne così l'uso agli allievi (Cass., sez. III, 28.8.1995, n. 9047; Cass. 6.6.1989). Occorre quindi disciplinare strettamente l'accesso ai locali speciali, alla palestra, ai laboratori, all'aula magna individuando prioritariamente il docente, il collaboratore scolastico, il gruppo di alunni che accettano la funzione di controllo e vigilanza.

Le disposizioni organizzative devono perciò essere formalizzate in forma scritta e portate a conoscenza degli alunni, del personale scolastico e delle famiglie, a cui saranno illustrate le ragioni delle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sulla scuola.

7. L'obbligo di vigilanza è cronologicamente limitato all'attività scolastica

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori.

Il dovere di vigilanza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

scolastiche.

Ogni volta che l'amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione, se ne assume la responsabilità (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, attività didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

In particolare per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, durante le assemblee, nelle attività progettuali curricolari o extracurricolari la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Non si dimentichi infine che la giurisprudenza stabilisce che il servizio non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile" e quindi si verrebbe a creare un venir meno non giustificato agli obblighi di vigilanza, di fronte al quale resta irrilevante l'invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio (Cassazione civile Sez. 1, con sentenza n. 3074 del 30/3/99). In mancanza di docenti a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti è prioritaria l'esigenza di vigilanza degli alunni minorenni, per cui il ricorso alla suddivisione degli alunni di una classe "scoperta" è uno dei possibili provvedimenti a cui i docenti non possono dare diniego.

Nel caso invece sia l'alunno (ad es. attraverso l'uscita anticipata da scuola) a non consentire all'Amministrazione il rispetto dell'orario comunicato, rimane quanto sopra detto in ordine ai limiti del dovere di vigilanza connessi con l'acquisita capacità di agire dell'alunno.

Gli allievi sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa ecc.) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolari o extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

8. La configurazione dell'obbligo di sorveglianza nei momenti dell'ingresso e dell'uscita da scuola

Prima dell'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell'ente locale, mentre all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza fino all'uscita dai cancelli del perimetro scolastico. Gli obblighi di vigilanza del personale scolastico continuano quindi oltre il suono della campanella dell'ultima ora di lezione, concludendosi solo allorquando l'alunno esca definitivamente dal perimetro delle pertinenze scolastiche.

- operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

9. Le dichiarazioni dei genitori "liberatorie" della responsabilità di custodia da parte dell'Istituzione Scolastica : valore giuridico

Il bene giuridico "integrità fisica" del minore non è disponibile da parte di chi ne sia garante (genitori o scuola) e, allorché il minore è sotto la "garanzia" della scuola, il genitore non può pretendere di imporre soluzioni "sue".



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

Le cosiddette "liberatorie" (disposizioni o consensi con cui i genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola), ove possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l'incolumità dell'alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, **in assenza di una pregnante attività di "organizzazione" della vigilanza** (Cass., 5.9.1986, n. 5424).

Simili autorizzazioni, infatti, non solo non sono motivo esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica ma potrebbero, secondo il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, costituire prova della consapevolezza da parte dell'Istituto del possibile rischio, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni. Pertanto, nel caso di "liberatorie" presentate dagli alunni a nome dei genitori, che autorizzino il minore a rientrare da solo a casa, senza la presenza di un adulto accompagnatore a cui l'insegnante abbia l'obbligo di consegnarlo, è opportuno che lo stesso si attivi per far ricontattare direttamente il genitore, con modalità che tengano memoria cronologica del sistema comunicativo (fonogramma, SMS..).

In questa logica anche i moduli per autorizzazione ad uscite o attività extracurricolari, vanno predisposti in modo da sottolineare non tanto la funzione di liberatoria, quanto quella di comune assunzione di responsabilità educativa e di collaborazione tra scuola e famiglia.

10. Le responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola

La responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando, rimanendo i genitori comunque tenuti a dimostrare di:

- avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;
- di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi. L'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno provocato dal loro figlio, è desumibile anche, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito e dalla continuità di comportamenti e condotta in violazione di leggi e regolamenti. Al riguardo si ribadisce l'importanza di rilevare puntualmente e compiutamente quei comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza per se e per gli altri o atteggiamenti prevaricatori e devianti. La valutazione della "colpa in educando" è rimessa al giudice di merito e, come tale, deve considerarsi



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

insindacabile se sorretta da adeguata e corretta motivazione.

In ogni caso l'indagine sulla colpa in vigilando dell'insegnante è preliminare e decisiva, perché solo nell'ipotesi di esclusione di tale colpa "si può porre il problema di un'educazione così carente che il minore, pure in presenza di una vigilanza idonea, sia stato in grado di commettere l'illecito causativo del danno". Si consideri infine che, in ambito civile, il giudice può valutare ai fini dell'individuazione delle responsabilità, anche nel caso di minore di età inferiore ai 14 anni, il grado di sviluppo fisico ed intellettuale, la capacità di percepire l'illiceità dell'azione posta in essere, così come l'attitudine ad autodeterminarsi.

11. In giudizio per la responsabilità derivante dagli obblighi di vigilanza

Il personale degli istituti statali, che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, ma inseriti nell'organizzazione statale, si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa, organizzativa e didattica (Cass. 7 novembre 2000 n.14448). In virtù di tale collegamento organico, direttamente responsabile del danno cagionato, nel tempo in cui il minore è sottoposto alla vigilanza di detto personale, è l'amministrazione scolastica.

La tutela del dipendente statale opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il MIUR ogni qualvolta il comportamento del dipendente sia connesso con l'attività dell'ufficio. In caso di responsabilità civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo, contrattuale o extracontrattuale essa sia, la legittimazione passiva è quindi del MIUR, che si surroga al personale scolastico per gli illeciti dallo stesso compiuti. Quindi l'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio, il che esclude in radice la possibilità che i dipendenti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni (non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso), essendo unico legittimato il MIUR anche nel caso che tali danni siano imputabili a culpa in vigilando del personale stesso.

L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, costituisce in apparenza un vantaggio, ma potrebbe rivelarsi una riduzione del suo diritto alla difesa personale e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale. Infatti, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, avrà poi diritto-dovere all'azione di regresso nei confronti del dipendente che sarà successivamente obbligato, in via di rivalsa, solo nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.

La giurisprudenza considera **colpa grave** "una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello indicato, prevedibile e doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente", mentre il fatto illecito "è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione. ..è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione "(C. Conti reg. Toscana sez. giurisd., 7.6.1996, n. 311; Corte Conti sez. II, 3.4.1989 n. 63).

La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità del dipendente innanzi alla Corte dei Conti. Per danni provocati a terzi al di fuori dei compiti di vigilanza su alunni, trovano invece applicazione le comuni regole della responsabilità solidale del dipendente e dell'amministrazione scolastica.

12. La prova di non aver potuto impedire il fatto

Nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare solo il fatto materiale e la sua collocazione in ambito di attività scolastica, infatti l'onere probatorio si esaurisce per lui nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola. Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'Amministrazione, per dimostrarsi esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

idonea ad impedire il fatto o anche di non aver potuto impedire il fatto, che ad esempio per la sua repentinità ed imprevedibilità (stabilita con riguardo alla ripetitività e regolarità dell'evento ed anche alla correlazione con il particolare ambiente) ha reso impossibile un tempestivo ed efficace intervento, e si estende inoltre alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo, misure che variano in dipendenza delle circostanze di tempo, di luogo e delle attività da svolgere (es. in classe, al bagno, durante l'intervallo, nelle uscite didattiche, ecc.).

In particolare ad insegnante e scuola spetta il compito di dimostrare la coerenza educativa ed organizzativa del loro operato; ad esempio l'insegnante che autorizza un alunno a recarsi ai servizi non può più vigilare direttamente sullo stesso, ma in caso l'alunno si attardi a rientrare in classe o il docente abbia fondato dubbio o notizia che l'alunno si sia recato in altro piano, locale o spazio esterno, deve avvisare i collaboratori scolastici affinché attivino l'attività di vigilanza sul suo comportamento.

Risorse normative:

Costituzione art. 28; Codice civile – artt. 1218 - 2043 – 2046 - 2047 – 2048 -2051- 2059; Legge n. 312/1980 art. 61; D. Igs. n. 297/1994 - artt. 10 - 12 - 13 –574; D. Igs. n. 165/2001 - art. 25; CCNL 2006-09 – artt. 28 – 29 – 47;Nota ministeriale n. 1911/A3 dei 24.4.2003; Protocollo di intesa tra Anci e MIUR sottoscritto il 12.09.2000.

Misure organizzative per la vigilanza sugli alunni

Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e visitatori.

1. Disposizioni di carattere generale.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività didattica e scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. A far rispettare le corrette regole comportamentali o identificarne i trasgressori sono individuati e responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.

Gli alunni, durante la permanenza e i loro spostamenti all'interno della scuola, devono mantenere un comportamento corretto che non possa arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose. Nelle aule, nei laboratori, nei corridoi e nelle scale di ogni sede dell'Istituto è vietato correre, gridare, spingersi o urtarsi; i docenti in vigilanza individueranno i trasgressori comunicando i nominativi al dirigente con una sintetica ed indicativa relazione.

Gli alunni devono avere un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo.

Gli alunni devono avere sempre rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno mantenuti puliti ed in ordine, soprattutto durante il tempo dell'intervallo/ricreazione.

Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali o pertinenze della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.

Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno al piano.

Non è concesso praticare attività ludiche o sportive nella palestra, negli spazi



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

antistanti/retrostanti la scuola o comunque nelle pertinenze interne senza la presenza del docente o del personale preposto alla vigilanza. Agli alunni dopo la fine delle lezioni e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali, non è consentito trattenersi nei locali e in tutte le pertinenze della scuola salvo specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente o suo collaboratore.

La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso prima dell'inizio delle lezioni; viste la collocazione delle diverse sedi dell'Istituto e gli orari di arrivo dei mezzi di trasporto, in accordo con le famiglie e gli alunni si acconsente all'entrata anticipata subordinandola a comportamenti corretti e responsabili.

Per gli alunni esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione annualmente individuata.

La sorveglianza dell'atrio e degli ascensori è affidata ai collaboratori scolastici.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campana. I docenti dell'ora avranno cura di rilevare sul registro di classe (cartaceo e on-line) i nomi degli alunni che nonostante i richiami escano dalla classe per posizionarsi sui corridoi.

I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.

I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.

Le classi del primo biennio non devono mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi.

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione sono consentite a fronte di giusta motivazione. Esse possono essere concesse dai docenti e per un tempo limitato. Non è consentito espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, l'allontanamento non fa comunque venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

L'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula è sotto la stretta responsabilità del docente che l'autorizza.

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o la vicepresidenza.

L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.

I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

Il docente ha funzioni di "preposto alla sicurezza" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza), nelle ore di lezione e nelle diverse attività didattiche, tale funzione investe anche il docente tecnico-pratico e il tecnico di laboratorio.

Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento, prevista nel patto di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie.

Disposizioni particolari riguardano l'uso dei telefoni cellulari, se non funzionali all'attività didattica, a riguardo si veda la nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e il Regolamento di Istituto.

Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati senza preventiva liberatoria scritta costituisce una grave infrazione.

Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104 e dalla direttiva del dirigente relativa al divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica.

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non dar loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, non per futili motivi, prima di allontanarsi dagli alunni deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli stessi sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi dal docente, dal collaboratore del dirigente, dal dirigente scolastico.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

4. Vigilanza nella frazione temporale precedente l'inizio delle lezioni e ai cambi di turno dei docenti.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Il docente : il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile senza soste (caffè, colloqui con genitori e/o colleghi, etc). Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

Gli alunni : agli alunni, durante il cambio dell'ora, non è consentito abbandonare l'aula senza il permesso del docente subentrante, né tantomeno è consentito agli stessi recarsi in cortile o altri luoghi della scuola.

I collaboratori scolastici I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, ogni docente appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno temporaneamente scoperte. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora di lezione in poi o che hanno avuto un'ora "libera/ora buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione,

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono rilevare eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi, non tempestivamente annunciati dagli stessi, informandone i collaboratori del dirigente scolastico.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

L'intervallo per la ricreazione è da considerarsi attività scolastica. L'obbligo di sorveglianza e vigilanza è dei collaboratori scolastici in servizio ai piani. I Docenti in servizio nell'ora precedente la ricreazione e nell'ora successiva alla ricreazione hanno l'obbligo di vigilanza per tutto il periodo dell'intervallo/ricreazione. Tale attività è svolta in classe o nei corridoi vicini; il Dirigente Scolastico può istituire una turnazione di vigilanza a livello di Istituto che consenta ai docenti di alternarsi e suddividere gli oneri del compito. Nell'intervallo per la ricreazione è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

maggiori rischi di eventi dannosi. Il personale supplente, sia che si tratti di docente o di collaboratore scolastico, sostituisce il personale assente nel periodo di servizio e di validità del contratto.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i servizi del piano, il cortile e le aree di pertinenza della scuola. Gli stessi provvedono anche a segnalare alla Vicepresidenza l'assenza dei docenti tenuti alla vigilanza al fine di consentirne la tempestiva sostituzione.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante l'intervallo, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

La vigilanza degli alunni è regolamentato dall'art. 29, comma 5 CCNL Scuola 2006/2009, dagli art. 2047 e 2048 codice Civile e dal Regolamento d'Istituto, art.19 comma 6.

6. Vigilanza durante le assemblee di classe e di istituto

Durante le assemblee di classe e di Istituto le lezioni sono sospese quindi i docenti non hanno obblighi didattici nei confronti degli alunni, restano però comunque responsabili di quello che accade agli alunni durante l'orario scolastico. Proprio per questo motivo i docenti non possono rifiutarsi di vigilare durante lo svolgimento dell'assemblea anche se tale obbligo non è riportato nel Contratto di lavoro e neanche nel Testo Unico. Il dovere del dirigente è quello di organizzare lo svolgimento dell'assemblea concordando le attività con gli alunni, per la dovuta vigilanza potrà invece affidarsi agli insegnanti in orario di servizio, che sono obbligati alla vigilanza dal Codice Civile. All'articolo 2048 il Cod.Civ. specifica che gli insegnanti sono responsabili dei comportamenti dei propri allievi nel tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza; la Nota Ministeriale 4733 del 26/11/2003 chiarisce che l'istituzione scolastica ha l'onere, durante le attività scolastiche, di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti in servizio e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.

E' quindi palese che per gli insegnanti in servizio durante le assemblee degli studenti sussista l'obbligo contrattuale della vigilanza, in quanto si tratta di attività scolastiche non didattiche, per cui tale adempimento è dovuto e non lede il diritto degli alunni a riunirsi liberamente in assemblea.

Si dispone quindi che, durante le assemblee di classe i docenti in orario di servizio, specie in relazione all'età degli alunni, vigilino sugli stessi assicurando la presenza in prossimità della stessa e verificando, almeno una volta, che l'assemblea proceda regolarmente senza problematiche relative a comportamenti inopportuni. Durante le assemblee di Istituto i docenti in orario di servizio vigileranno sul rispetto del regolamento di Istituto, senza limitarsi al gruppo classe, ma sul complesso delle attività degli alunni, con una presenza discreta ma continua nei luoghi di svolgimento dell'assemblea, intervenendo qualora si ravvisassero comportamenti inopportuni e pericolosi e segnalando eventuali episodi o comportamenti che abbiano arrecato eventi dannosi, situazioni di prevaricazione o dinamiche di discriminazione.

7. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratorio e l'uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

I docenti devono prelevare gli alunni destinatari della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo l'orario di servizio in vigore e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della lezione.

Per evitare l'accavallarsi di possibili ritardi, i docenti avranno cura di:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio/aula speciale;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

3. svolgere la lezione;
4. concludere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle classi;
5. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della lezione successiva.

Durante gli spostamenti da e per le palestre/laboratori/aula speciali, e ritorno in aula, gli alunni sono accompagnati dal loro docente o dal ITP. L'ingresso e l'uscita dal plesso centrale deve avvenire solo ed esclusivamente dal portone principale.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti alla vigilanza degli alunni sino alla porta/cancello di uscita dell'edificio, posizionandosi alle spalle degli alunni in uscita e verificandone le dinamiche comportamentali.

8. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili/portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

9. Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o di infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra 1)richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; 2) provvederà ad avvisare l'ufficio del dirigente scolastico, o i collaboratori del dirigente scolastico, che valutata la situazione, farà avvisare la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118/112)

L'insegnante in servizio presente redigerà l'apposito modulo da consegnare in segreteria ai fini della procedura assicurativa.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico.

E' opportuno e consigliato redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti ritenuti lievi.

10.Vigilanza nei laboratori e nelle aule speciali.

Durante la permanenza degli studenti in laboratori e aule speciali i docenti, gli ITP e gli assistenti tecnici sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni.

Il personale sopra citato è tenuto a :

- controllare se gli alunni siano dotati e indossino correttamente le DPI di base, in caso contrario all'alunna/o deve essere inibita la partecipazione alle attività limitandosi ad una attività di osservazione a distanza di sicurezza.
- illustrare le principali regole di prevenzione infortuni relative all'utilizzo delle attrezzature o dispositivi che si intendano utilizzare verbalizzando sommariamente l'attività informativa ed acquisendo le firme degli alunni coinvolti. (art.36 Dlgs 81/2008).



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

- spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività all'interno dei laboratori o delle aule speciali, specie quelle comportanti manipolazione di attrezzature o sostanze che possano essere ritenute pericolose.
- Illustrare le principali modalità di primo intervento
- una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
- valutare se lo svolgimento delle attività avvenga con modalità e in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

11. Vigilanza nelle palestre

11.1 - Utilizzo delle palestre

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione motoria e sportiva, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF. Su richiesta specifica e motivata il dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la necessaria vigilanza sugli alunni da parte di un docente responsabile e la responsabilità di coloro che ne fruiscono per gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi. Nel caso di richiesta d'uso del comitato studentesco per lo svolgimento di attività legate all'assemblea di Istituto, dato il numero consistente di alunni coinvolti, è necessario che ad almeno due docenti disponibili per l'attività di vigilanza si affianchi uno staff di osservazione e gestione dell'assemblea, che i promotori dell'assemblea avranno cura di individuare preventivamente raccogliendone le firme di adesione. La concessione di aule speciali, laboratori e palestre non è un diritto dei richiedenti l'assemblea, ma una possibilità di utilizzo subordinata ad un'apposita richiesta, indicante le attività concordate che non devono essere in contrasto con il regolamento di Istituto.

11.2 - Accesso alle palestre

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di scienze motorie e sportive e durante l'ora stessa.

È vietato agli studenti entrare in palestra e usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie e sportive. È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive ovvero ad estranei, di trattenerci in palestra o nei locali adiacenti se non espressamente autorizzati. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio del dirigente scolastico.

11.3 - Responsabilità dei docenti e del personale ATA in palestra

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del dirigente scolastico, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata.

12. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, che hanno funzioni di preposto, assegnati in



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Tale rapporto può essere leggermente superato in considerazione dell'età dei partecipanti e della ridotta estensione temporale dell'iniziativa. In caso di partecipazione di uno o più alunni ammessi ai benefici della L.104, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. In riferimento all'organizzazione della vigilanza nelle ore notturne si rimanda al regolamento vigente sui viaggi di istruzione.

13. Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici.

La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante lo svolgimento dei colloqui informativi periodici che sono riservati esclusivamente ai genitori. Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

Nessun minore non iscritto in questo Istituto può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, nell'atrio di ingresso, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

14. Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se lasciata aperta. Le uscite di sicurezza devono essere costantemente vigilate rimuovendo ogni ostacolo alla loro praticabilità. Eventuali blocchi di sicurezza anti-intrusione possono essere inseriti al termine delle lezioni dopo aver accertato che tutti gli alunni presenti siano usciti e devono essere rimossi prima dell'inizio delle lezioni.

15. Visitatori e vigilanza

I visitatori (genitori, rappresentanti, ex alunni, docenti di altri istituti, etc.) dovranno sempre comunicare al personale che presidia l'ingresso, la motivazione e il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, uffici di segreteria, presidenza, aule, aula magna). I collaboratori scolastici sono tenuti ad acquisire le richieste e comunicare al dirigente o ai suoi collaboratori le motivazioni diverse dall'utilizzo dei servizi di segreteria.

Non è consentito l'accesso alle aule se non dietro esplicita autorizzazione del dirigente o dei suoi collaboratori.

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

16. Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

La puntuale osservanza delle presenti disposizioni dirigenziali contribuirà a migliorare il grado di sicurezza, di ordine e di efficienza delle attività didattiche e scolastiche evitando, si spera, inutili e dannosi motivi di incomprensione tra il dirigente scolastico e i destinatari, siano essi docenti, collaboratori scolastici che studenti.

17. I genitori in un'ottica di collaborazione attiva con la scuola e a consolidamento del patto formativo sono invitati a:

1. Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Regolamento di Istituto e nelle presenti disposizioni;
2. Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Patto educativo di corresponsabilità in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
3. Condividere ed sostenere i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
4. Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale chiedendone riscontro ai docenti del Consiglio di classe;
5. Valutare prima di richiedere uscite anticipate o entrate posticipate, la collocazione periferica delle diversi sedi della scuola, ipotizzandone le problematiche e gli eventuali pericoli;
6. Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
7. Informare tempestivamente il/la minore e/o la scuola nel caso ritengano che si stiano ravvisando problematiche relative alla sicurezza;
8. Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto di sé, degli altri e delle cose, del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile.

Si ricorda, inoltre, che per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, i genitori devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c..

La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di colpa in educando non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).

A tale proposito si veda quanto diramato dall'USR Piemonte e riportato al l'indirizzo che segue:

<http://www.usrpiemonte.it/uspcuneo/Lists/News/DispForm.aspx?ID=549>

18. Ulteriori Indicazioni generali per la vigilanza

In seguito a diverse verifiche dirette del dirigente e dei suoi collaboratori e a numerose segnalazioni pervenute



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. PIRA" di SINISCOLA

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.- 08029 SINISCOLA (NU)
Codice Ministeriale NUIS01800E - Codice Fiscale 80007110911

alla presidenza da parte di docenti, di collaboratori scolastici e di alcuni genitori, si rammenta che :

A) Fumare nei servizi igienici è da considerare violazione grave del divieto di fumo in quanto avviene all'interno dell'edificio scolastico in locali aperti ai minori.

Qualora si ripetessero tali evidenti violazioni l'accesso ai bagni verrà regolamentato con la consegna individuale delle chiavi su esplicita richiesta e i collaboratori scolastici verificheranno che non ci sia stata violazione del divieto di fumo.

B) Nelle sedi dove esiste un unico accesso comune le auto daranno sempre la precedenza ai pedoni. Le auto autorizzate all'ingresso procederanno a passo d'uomo dirigendosi verso gli spazi dedicati al parcheggio. Alla fine delle lezioni le auto daranno la precedenza all'uscita dei pedoni, aspettando il completo deflusso ed evitando pericolose vicinanze o commistioni. Nella sede centrale di Siniscola l'entrata per gli alunni è la prima con il cancello scorrevole. Si rileva purtroppo che molti alunni vengono lasciati scendere dai genitori sul cancello di ingresso delle auto originando una situazione di pericolo che deve essere evitata. Ai alunni e ai genitori l'invito ad evitare di ripetere tali comportamenti.

C) Le uscite di sicurezza e le scale di evacuazione NON possono essere considerate uscite generiche o spazi utilizzabili. I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni, individuare i responsabili comunicando il tutto al dirigente o ai collaboratori del dirigente.

D) Visti gli orari di arrivo dei servizi di trasporto, considerato che non esistono intorno alla scuola strutture che possano accogliere gli studenti in caso di pioggia, freddo intenso o comunque in condizioni di sicurezza, è possibile accedere nell'atrio della scuola con dieci minuti di anticipo rispetto all'orario previsto per il suono della prima campanella (8,20). Ciò avverrà sotto la sorveglianza di un solo collaboratore scolastico; gli alunni a cui è concesso l'ingresso anticipato avranno cura di non disperdersi all'interno dell'Istituto, restando invece nell'atrio principale mantenendo un comportamento corretto e collaborativo. I collaboratori daranno il benestare all'accesso quando avranno terminato le operazioni di apertura delle classi, evitando ogni commistione tra alunni e personale dedito a quelle particolari attività.

E) Ogni attività scolastica svolta in orario pomeridiano in aule speciali, laboratori o palestre deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente o dai suoi collaboratori. Ogni singola richiesta di utilizzo deve prevedere la sottoscrizione di almeno un docente che si impegni nell'attività di vigilanza da effettuare nel locale richiesto. Stessa procedura è riferibile all'utilizzo della classe in orario pomeridiano per attività di studio di gruppo, esercitazioni o altro.

F) I docenti sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni; in collaborazione con i collaboratori scolastici individueranno gli autori di comportamenti scorretti o pericolosi che non di rado si evidenziano specie per le scale.

Il dirigente scolastico

Vincenzo Di Giacomo